

SENTENZA N°

N° 22395/2003 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Civile di Milano sezione IV  
In composizione monocratica  
Dr.ssa Maria Paola Varani

2374/07  
1817/07  


Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da

 C  e C   
C  rappresentate e difese per delega in atti da  
avv. M. Scardi presso il cui studio sono elettivamente domiciliate

**attrici**

**contro**

 e   
rappresentati e difesi per delega in atti dall'avv. A. Camerinelli  
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

**convenuti**

**convenuti contumaci**

avente ad **oggetto**: azione di regolamento confini  
sulle **conclusioni** precisate in separati fogli siglati dal G. I.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] e [redacted], in qualità di comproprietarie dell'immobile con terreno sito in Milano, via Adriano n. 88, (foglio 86, mapp. 23, Ufficio Territorio Milano) convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano i proprietari confinanti del mappale 24, [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]. [redacted] sul presupposto dell'incertezza del confine tra le proprietà e dell'occupazione da parte dei convenuti di una striscia di terreno di loro proprietà, per sentire accertare il confine tra i due fondi sopra indicati e per sentirli condannare alla restituzione in loro favore della porzione di terreno indebitamente occupata.

Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] mentre [redacted] [redacted], ritualmente convenuti e non costituiti in giudizio, erano dichiarati contumaci.

I convenuti in via preliminare chiedevano dichiararsi invalido l'atto di citazione per omessa indicazione del valore della causa, nel merito contestavano la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto ed in via riconvenzionale subordinata chiedevano l'accertamento di intervenuta usucapione della striscia di terreno a confine.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e l'espletamento di consulenza tecnica la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

### Motivi della decisione

L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è infondata stante l'assenza di previsione legale di nullità della citazione per la mancata indicazione del valore della causa.

L'azione proposta va qualificata come azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 951 c.c. stante la dedotta incertezza costituita dalla contestazione da parte delle attrici del confine di proprietà oggi esistente tra i fondi contigui di proprietà delle parti (Cass. 26.2.1976 n. 625).

Le attrici hanno sostenuto che il confine di fatto attuale non è quello esatto per usurpazione di terreno a loro danno ed hanno richiesto l'accertamento dell'esatto tracciato.


L'azione si configura come vindicatio incertae partis in quanto sia alle attrici che ai convenuti incombe l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento dell'esatta linea di confine (Cass. 18.4.1994 n. 3663).

La consulenza tecnica ha avuto ad oggetto la determinazione quantitativa delle proprietà delle parti in base ai rispettivi titoli d'acquisto ed ha consentito di verificare, sulla base degli atti di provenienza, dei rogiti di acquisto e delle schede catastali, differenze reali tra il confine delle proprietà con allargamento della proprietà E [redacted] scapito della proprietà [redacted].

In particolare il consulente tecnico ha accertato la maggior larghezza del mappale n. 24, di proprietà [redacted] nel primo

tratto di ingresso, precisamente di m. 0,42 all'imbocco e di mt. 1,58 al fondo (misurati al netto dello spessore di recinzione in rete) verso i mappali n. 22 e n. 23 di proprietà delle attrici (pag. 9, oltre che 7 e 8 della relazione in atti del 19.7.2005, tipo grafico allegato alla relazione, 3 a,b,c).

I convenuti in via subordinata hanno allegato una situazione sopravvenuta idonea ad eliminare la dedotta incertezza della linea di confine opponendo l'eccezione di usucapione della striscia di terreno contestato.

Non sono state dedotte prove del possesso ad usucapionem della zona intermedia e cioè della sussistenza in capo ai convenuti di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, concretantesi in un potere manifestato in un attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso (Cass. 11.5.1996 n. 4436) o comunque di un attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione o il comodato) (Cass. 6.5.1987 n. 4206). 

La circostanza sub. 7 della memoria istruttoria 28.7.2004 dei convenuti va ritenuta inammissibile perché meramente valutativa, quella sub. 8 del tutto generica in punto all'individuazione del terreno in contestazione ed in ogni caso priva di riferimenti temporali alla durata del possesso.

In tale contesto le fotografie in atti, che secondo i convenuti avrebbero dovuto dimostrare l'alloggio delle autovetture, sono del

tutte inidonee alla prova del possesso esclusivo della zona confinaria con le caratteristiche sopra descritte e per il tempo richiesto dall'art. 1158 c.c..

In accoglimento della domanda formulata i convenuti vanno pertanto condannati a rilasciare in favore delle attrici la suddetta striscia di terreno sopra indicata ed individuata nella relazione peritale nonché a rimuovere dall'immobile di proprietà delle attrici le tubazioni per l'adduzione dell'acqua potabile la cui presenza risulta accertata dal consulente (pag. 10 relazione in atti).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

### **PQM**

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, rigettata la riconvenzionale subordinata, così provvede:

accerta e dichiara

la maggior larghezza del mappale n. 24 di proprietà Battaglia nel primo tratto di ingresso, precisamente di m. 0,42 all'imbocco e di mt. 1,58 al fondo verso i mappali n. 22 e n. 23 di proprietà delle attrici

determina

l'esatto confine tra le contigue proprietà delle parti come indicato nella relazione tecnica 19.7.2005 (pag. 9, oltre che 7 e 8, e nel tipo grafico allegato, 3 a,b,c)

condanna

i convenuti a restituire alle attrici la porzione di terreno sopra individuata nonché a rimuovere le tubazioni per l'adduzione dell'acqua potabile (descritte a pag. 10 relazione in atti)

**condanna**

i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici, liquidate nel complessivo importo di 4.300,00 euro, di cui 1.075,12 euro per diritti di procuratore e 2.925,00 euro per onorari di avvocato, oltre alle spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto ed agli oneri fiscali dovuti come per legge..

Milano, 19 febbraio 2007

**Il Giudice**

